

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2685

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti
ufficiali giudiziari ed ai coadiutori

Presentato il 15 marzo 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'unito disegno di legge realizza una sostanziale perequazione del trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa pensioni ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, a quello in vigore per gli statali e per gli iscritti alle altre Casse pensioni amministrare dalla direzione generale degli istituti di previdenza.

Aspetto determinante di questo nuovo orientamento è il passaggio dal vecchio sistema tabellare, secondo cui alle varie anzianità di servizio corrispondeva una pensione di importo fisso, al nuovo sistema basato sulla percentualità del trattamento.

I primi sette articoli riguardano la determinazione del trattamento di quiescenza per le cessazioni a partire dal 1° gennaio 1983 in poi.

In particolare, con l'articolo 1 viene definita la nuova misura della retribuzione annua contributiva che sarà costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

Con l'articolo 2 viene determinata la retribuzione annua pensionabile, costituita dalla differenza tra la retribuzione annua contributiva e la indennità integrativa speciale alla data di cessazione dal servizio.

Vale aggiungere che l'indennità integrativa speciale spettante ai pensionati viene calcolata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Viene poi stabilita la nuova misura dei trattamenti di quiescenza relativi, come accennato, alle cessazioni a partire dal 1° gennaio 1983.

Per il disposto dell'articolo 3, la misura della pensione diretta annua lorda viene calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile con l'applicazione dei coefficienti, di cui alla tabella A allegata al disegno di legge in corrispondenza degli anni utili a pensione.

Tale tabella prevede un coefficiente pari al 37,50 per cento con quindici anni di servizio, e un coefficiente del 94,40 per cento con quaranta anni di servizio.

È prevista anche una estensione, a favore delle pensioni della Cassa ufficiali giudiziari, dei minimi di pensione, fissati dall'articolo 26 della legge n. 177 del 1976, con l'adeguamento ulteriore indicato dalla predetta norma.

L'importo della pensione è comprensivo della tredicesima mensilità.

L'articolo 4 dispone che, per le pensioni indirette o di reversibilità, si applicano le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alle Casse pensioni dipendenti enti locali.

Anche su tale punto si è arrivati quindi, ad una piena equiparazione della Cassa ufficiali giudiziari con le altre Casse pensioni.

Il successivo articolo 5 prevede che la pensione diretta determinata con criteri sopraesposti, nel caso di riconoscimento della causa di servizio (trattamento privilegiato), viene aumentata di un decimo.

Tale importo non potrà però mai essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio quando l'infermità sia ascrivibile dalla ottava alla sesta categoria, ai due terzi se l'infermità è ascrivibile dalla quinta alla seconda categoria, al 90 per cento se ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Nei casi di reversibilità della pensione di privilegio, l'articolo 6 dispone che il trattamento originario diretto sia scisso in due parti: una non eccedente il 50 per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, che è reversibile per intero, e l'altra parte, eventuale, per la quale si applicano i criteri più sopra indicati (quindi reversibile nella misura dei due terzi o del 90 per cento a seconda delle categorie).

Per i casi di morte in servizio si seguono le stesse modalità con l'avvertenza che si tiene conto del trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria (quindi è reversibile il primo 50 per cento per intero, e poi il 90 per cento del residuo 40 per cento).

Quanto all'articolo 7, con esso l'importo lordo delle indennità diretta o indiretta una volta tanto viene ad essere determinato in base alla retribuzione annua pensionabile con l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella B annessa all'allegato disegno di legge.

Altra norma di particolare rilievo è l'articolo 8 che realizza una idonea perequazione per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, data di effetto del nuovo sistema di pensionamento.

A tal fine, esso prevede che l'importo della pensione in godimento agli iscritti già cessati al 31 dicembre 1982 (con esclusione della indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori al trattamento privilegiato) venga aumentato del 20 per cento.

Tenendo conto poi del fatto che la precedente normativa consentiva la permanenza oltre i quaranta anni di servizio, l'articolo 8 stabilisce altresì che la pensione così rivalutata venga ulteriormente maggiorata di un importo pari all'uno per cento per ogni anno eccedente i quaranta di servizio.

L'articolo 9 riguarda le nuove misure delle contribuzioni dovute alla Cassa.

Anche su tale questioni, il disegno di legge è innovativo in quanto al sistema

degli importi fissi dei contributi annui complessivi dovuti per ogni posti di organico delle categorie interessate (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori), viene sostituito l'altro della misura del contributo proporzionale all'ammontare della retribuzione annua contributiva.

Il nuovo contributo necessario all'equilibrio tecnico-finanziario della Cassa, viene stabilito in misura pari al 28 per cento di tale retribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Nell'ambito di tale misura complessiva, il contributo dovuto dagli iscritti è fissato nel 6,50 per cento della intera retribuzione contributiva, comprensiva della tredicesima e della indennità integrativa speciale.

Con l'articolo 10 viene disciplinata la materia del riscatto dei servizi o periodi che possono essere valutati in aggiunta al servizio di diretta contribuzione.

La determinazione del contributo di riscatto, per le domande prodotte dalla data di entrata in vigore della legge di cui al presente provvedimento, è disciplinata sulla base di apposita tabella allegata alla stessa legge.

Una norma di particolare favore articolo 11 è stata riservata ai coadiutori, stabilendo che essi possono ottenere anche il riscatto di periodi non coperti di assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili in pensione, a condizione che il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 12 disciplina la concessione alla categoria delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, di cui alla legge n. 1224 del 1956.

Infine, l'articolo 13 contiene la clausola di copertura finanziaria del presente provvedimento e stabilisce un maggior onere a carico dello Stato, che graverà sugli esercizi 1985 e seguenti.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

ART. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

ART. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

ART. 4.

Nei casi di morte a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di reversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

ART. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 6.

1. Nei casi di pensione di reversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è reversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

ART. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella *B* unita alla presente legge.

ART. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, con riferimento a cessazioni dal servizio anteriori alla stessa data, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, viene aumentato del venti per cento. L'importo risultante è maggiorato dell'uno per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

ART. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

ART. 10.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leg-

ge si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unità tabella *C* relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

ART. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

ART. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATI

Tabella A

Anni —	Coefficiente —	Anni —	Coefficiente —
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	≥ 40	0,94400
20	0,45000		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella B

Anni —	Coefficiente —	Anni —	Coefficiente —
0	—	13	1,47264
1	0,08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0,26904	16	1,92576
4	0,36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0,69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1,06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella C

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
—	—	—	—
≤ 20	0,06047	43	0,16225
21	0,06490	44	0,16667
22	0,06932	45	0,17110
23	0,07375	46	0,17552
24	0,07817	47	0,17995
25	0,08260	48	0,18437
26	0,08702	49	0,18880
27	0,09145	50	0,19322
28	0,09587	51	0,19765
29	0,10030	52	0,20207
30	0,10472	53	0,20650
31	0,10915	54	0,21092
32	0,11357	55	0,21535
33	0,11800	56	0,21977
34	0,12242	57	0,22420
35	0,12685	58	0,22862
36	0,13127	59	0,23305
37	0,13570	60	0,23747
38	0,14012	61	0,24190
39	0,14455	62	0,24632
40	0,14897	63	0,25075
41	0,15340	64	0,25517
42	0,15782	≥ 65	0,25960